



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 484 del 2011, proposto da:  
Vigilanza Umbra S.p.A., R.T.I. Vigilanza Umbra S.p.A. - Vigeco Soc. Coop.,  
Vigeco Istituto di Vigilanza Gestione Cooperative Soc. Coop., rappresentati e  
difesi dagli avv. Eliana De Martinis, Roberta Maria Gialdini, con domicilio eletto  
presso la seconda in Perugia, via Alessi, 19;

***contro***

Asl 103 - Foligno, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Marcucci, con  
domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bartolo N. 10;

***nei confronti di***

C.R.C. Global Security S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Battisti, con  
domicilio eletto presso l'avv. Claudio Franceschini in Perugia, piazza Italia, 9;

***per l'annullamento***

- degli atti della procedura selettiva indetta nella forma della procedura ristretta con  
decisione amministrativa della azienda unità sanitaria locale n. 3 dell'Umbria n. 525  
del 29.11.2010 per l'affidamento del servizio della vigilanza armata da espletarsi

presso i presidi ospedalieri di Foligno. — Spoleto e dipartimento sostanze d'abuso (s.e.r.t.) — azienda sanitaria U.S.L. n. 3 dell'Umbria;

- della richiesta invito d'offerta prot. 4165 del 26.01.2011 e degli allegati disciplinare di gara e capitolato d'appalto;

- dei verbali del seggio di gara redatti in data 28.03.2011 e 26.05.2011;

- della determina del d.g. n. 102 emessa in data 25.03.20 11 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la verifica dei plichi e la valutazione delle offerte tecniche;

- del verbale della commissione giudicatrice redatto in data 20.04.2011;

- della nota prot. n. 0028224 del 03.06.2011, con la quale il responsabile del procedimento della asl n 3 dell'Umbria, dott.ssa Notari Nadia, ha comunicato l'aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi alla c.r.c. global security s.r.l., 1° classificata la rti vigilanza umbra s.p.a./vigeco istituto di vigilanza gestione cooperative soc. coop., in qualità di 2° classificato;

- della nota prot. n. 0052145 del 17.10.2011, con cui il responsabile del procedimento, dott.ssa Nadia Notari, ha comunicato al rti vigilanza umbra s.p.a.-vigeco soc. coop, in qualità di 2° classificata, l'aggiudicazione definitiva del predetto servizio di vigilanza armata per un periodo di quattro anni ed un importo totale di Euro 461.688,00, iva esclusa, alla 1° classificata c.r.c. global security s.r.l.;

- della determina dirigenziale n. 196 emessa in data 22.09.2011 dal dirigente del servizio acquisti e logistica della a.s.l. n. 3 dell'Umbria con cui sono stati approvati i verbali della commissione di valutazione e la graduatoria finale, come risultante dai predetti verbali, e, quindi, aggiudicato ed affidato il servizio oggetto di gara alla società c.r.c. global security s.r.l.;

- del silenzio-diniego conseguente all'inutile decorso di quindici giorni dall'informativa ex art. 243 bis d: lg 163/06;

- di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente, nonché di eventuali atti ulteriori non noti ed, in particolare, dell'eventuale atto di affido dei lavori anteriormente alla stipulazione del contratto, nonché del contratto ove nel frattempo stipulato;
- e per il risarcimento del danno subito, in forma specifica, attraverso l'aggiudicazione della commessa o, in via subordinata, per equivalente monetario con riferimento alla perdita di chance ed al mancato utile conseguito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 103 - Foligno e di C.R.C. Global Security S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2012 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con determinazione del dirigente generale n. 525 del 29 novembre 2010, l'ASL n. 3 dell'Umbria ha indetto una gara per l'affidamento del servizio di vigilanza armata da effettuarsi presso i presidi ospedalieri di Foligno Spoleto e Dipartimento Sostanze d'Abuso (SERT) per la durata di quattro anni dalla sottoscrizione del contratto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: per partecipare alla gara, le interessate dovevano presentare una richiesta di invito.

Nella seduta del 12 gennaio 2011 erano ammesse alla gara CRC Global Security s.r.l. e la Vigilanza Umbra s.r.l. mentre non erano ammesse la Vigeco soc. coop e la Custos s.r.l.. Con successiva richiesta invito / offerta prot. 4165 del 26 gennaio 2011 che contemplava il disciplinare di gara e il capitolato d'appalto le ditte

ammesse erano invitate a presentare entro il 7 marzo 2011 l'offerta per la gestione del servizio il cui importo annuo presunto ammontava a € 123.000,00 escluse Iva e oneri di sicurezza.

Nella seduta del 28 marzo 2011, la commissione di gara si riuniva per la verifica della documentazione presentata e dichiarava ammesse alla fase successiva la CRC Global Security s.r.l. e il RTI Vigilanza Umbra s.p.a. (già s.r.l.) con Vigeco soc. coop. Nominata la commissione di gara con determina n. 102 del 25 marzo 2011, quest'ultima procedeva all'apertura degli stessi e all'attribuzione dei punteggi nella seduta del 20 aprile 2011, previa verifica dell'integrità e della regolarità dei plichi (busta "B" contenente la documentazione sulla qualità del progetto).

Conseguivano i seguenti punteggi: CRC Global Security s.r.l.: totale 38,75/50, di cui: a) 18,75 contenuti del progetto (buono); b) 15 modalità operative ed organizzazione del servizio (buono); c) 5 migliorie dell'organizzazione del servizio proposte dalla ditta (ottimo). e il RTI Vigilanza Umbra s.p.a. (già s.r.l.) con Vigeco soc. coop: totale 23,75/50, di cui: a) 12,50 contenuti del progetto (sufficiente); b) 10 modalità operative ed organizzazione del servizio (sufficiente); c) 1,25 migliorie dell'organizzazione del servizio proposte dalla ditta (insufficiente).

La commissione ammetteva alla successiva fase di apertura della busta "C" (contenente l'offerta economica) la sola ditta CRC Global Security s.r.l. che aveva conseguito un punteggio superiore a 30, da cui risultava un prezzo di offerta pari a € 461.688,00, assegnando alla stessa il massimo punteggio pari a 50. Nella somma dei punteggi CRC Global Security s.r.l. conseguiva il totale di punti 88,75 di cui punti 38,75 per l'offerta tecnica e punti 50,00 per l'offerta economica. Era pertanto dichiarata aggiudicataria provvisoria.

Con nota prot. 0028224 del 3 giugno 2011 il responsabile del procedimento comunicava l'aggiudicazione provvisoria a CRC Global Security s.r.l. e alla seconda

classificata il RTI Vigilanza Umbra s.p.a. (già s.r.l.) con Vigeco soc. coop chiedendo di produrre la documentazione necessaria per la verifica di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa. Inviati i documenti richiesti, erano approvati i verbali della commissione con determina n. 196 del 22 settembre 2011 e aggiudicato definitivamente il servizio a CRC Global Security s.r.l. giusta la determina n. 557 del 21 dicembre 2010, per il prezzo totale di € 461.688,00 oltre Iva di € 92.337,60. Vigilanza Umbra s.p.a. con Vigeco soc. coop inviava l'informativa di cui all'art. 243-bis, D.Lgs. n. 263/2006.

Avverso l'aggiudicazione sono articolati i seguenti motivi:

I) irragionevolezza dei criteri e violazione dell'art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 e illogicità e violazione degli artt. 2, 54 e 55 D.Lgs. n. 163/2006, per: I.1) omessa predeterminazione dei criteri di valutazione; I.2) difetto di motivazione degli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa; I.3) Illegittima valutazione delle migliori; I.4) Illegittima introduzione di elementi dell'offerta economica in quella tecnica da parte dell'aggiudicataria; I.5) mancata apertura delle buste contenenti l'offerta economica. II) Violazione e erronea applicazione del principio di continuità della gara in quanto fra l'esame dell'offerta economica avvenuto a oltre un mese di distanza da quello dell'offerta tecnica senza che ce ne fosse necessità. III) Violazione ed errata applicazione del principio di pubblicità della gara in quanto la commissione ha proceduto all'apertura dei plichi in seduta riservata in violazione del precetto di pubblicità, riaffermato dalla sentenza n. 13 del 28 luglio 2011 dell'adunanza plenaria del consiglio di stato. IV) Violazione ed errata applicazione del principio di corretta composizione della commissione di gara in quanto il presidente non è un dirigente e non riveste un ruolo apicale nell'ambito della stazione appaltante. La ricorrente ha articolato domanda di risarcimento del danno e domanda di sospensione.

Si sono costituiti in giudizio l'aggiudicataria CRC Global Security s.r.l. e l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 dell'Umbria che nei rispettivi atti hanno proposto eccezione di tardività del ricorso rispetto alla conoscenza dell'avvenuta esclusione e ne hanno dedotto l'infondatezza. Vigilanza Umbra s.p.a. ha debitamente controdedotto. In data 28 marzo 2012 è stata depositata copia del contratto di appalto stipulato fra l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 dell'Umbria e la ditta CRC Global Security s.r.l. in prossimità dell'udienza del 16 maggio 2012, CRC Global Security s.r.l. e Vigilanza Umbra s.p.a. hanno depositato memorie di replica.

#### DIRITTO

E' impugnata, in uno degli atti del procedimento, la determina n. 196 del 22 settembre 2011 con la quale è stata aggiudicata definitivamente a CRC Global Security s.r.l. la gara relativa all'affidamento del servizio di vigilanza armata da espletare presso i presidi ospedalieri di Foligno Spoleto e Dipartimento Sostanze d'Abuso (SERT) per la durata di quattro anni per il prezzo totale di € 461.688,00 oltre Iva di € 92.337,60. In relazione al ricorso Vigilanza Umbra s.p.a. con Vigeco soc. coop ha inviato l'informativa di cui all'art. 243-bis, D.Lgs. n. 263/2006.

Va respinta l'eccezione di tardività del ricorso rispetto alla piena conoscenza dell'aggiudicazione che si assume maturata in capo a Vigilanza Umbra s.p.a in associazione temporanea con Vigeco soc. coop. nella seduta del 26 maggio 2011, nel corso della quale la Commissione di gara ha disposto la non ammissione alla fase successiva della gara.

Degli esponenti delle società componenti il raggruppamento, il sig. Giovanni Morami presenziava alla gara nella qualità di consigliere (delegato) e non di amministratore delegato di Vigilanza Umbra s.p.a come si afferma nella memoria di costituzione dell'Azienda Usl n. 3 della regione Umbria (cfr. pag. 14 memoria 5.12.2011). Il sig. Morami non rivestiva perciò una specifica carica sociale, per cui la conoscenza dell'aggiudicazione avuta dal medesimo debba ritenersi riferibile alla

società concorrente come è necessario ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione (Cons. St., sez. V, 9 giugno 2008, n. 2883; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 22 settembre 2008, n. 2064). Al sig. Dimitri Zuccaro era stata conferita delega in data 20.05.2011 “ad assistere alle operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte relative alla gara ... e a mettere eventuali attinenti dichiarazioni a verbale.” Il sig. Zuccaro era perciò privo dei poteri rappresentativi necessari affinché la conoscenza dell'atto sia riferibile alla società concorrente (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 9 dicembre 2008, n. 1727).

Queste conclusioni devono essere mantenute ferme anche alla luce della sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 6531 in data 13 dicembre 2011 che ha riferito l'inciso “ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto” contenuto nell'art. 120, co. 5, c.p.a. alle “diverse forme” di conoscenza dell'aggiudicazione, diverse dalle forme dell'art. 79 e dell'art. 66, co. 8, d.lgs. n. 163/2006, così ribadendo la regola generale secondo cui il termine di impugnazione decorre o dalla comunicazione nelle forme di legge, o comunque dalla piena conoscenza dell'atto. Si afferma espressamente nella citata decisione d'appello che alle operazioni di gara “ (omissis) ... era presente il rappresentante legale dell'impresa ... identificato compiutamente nel verbale di gara, ed era presente il direttore tecnico e procuratore dell'impresa ....(omissis) ...”.

Diversamente dal caso in esame, entrambi gli esponenti delle partecipanti, presenti alle operazioni di gara, rivestivano specifiche cariche sociali dalle quali dipendeva imputabilità della conoscenza dell'aggiudicazione ai rispettivi enti di appartenenza. Sia pur escludendo che l'art. 79 d.lgs. n. 163/2006 (come novellato dal d.lgs. n. 53/2010) abbia previsto forme di comunicazione come “esclusive” e “tassative” la citata sentenza n. 6531/2011 della VI Sezione riafferma che la presenza di un rappresentante della ditta partecipante alla gara di appalto nella riunione dove la commissione giudicatrice ha escluso la ditta stessa dalla competizione, non

comporta ex se piena conoscenza dell'atto di esclusione ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, solo qualora non risulti che il rappresentante stesso era munito di mandato ad hoc, oppure rivestiva una specifica carica sociale, per cui la conoscenza avuta dal medesimo doveva ritenersi riferibile alla società concorrente [Cons. Stato, IV, 10 luglio 1999, n. 1217; V, 9 giugno 2008, n. 2883; 2 ottobre 2006, n. 5728; 27 settembre 2004, n. 6319].

Perché l'impresa acquisisca la piena conoscenza del provvedimento e decorra il termine per l'impugnazione dalla seduta in cui vengono adottate le determinazioni sulle offerte, è necessario che l'impresa assista alle operazioni di gara tramite un proprio rappresentante: tale non era il sig. Morami, presente alla seduta del 26 maggio 2011 nella dichiarata qualità di consigliere di Vigilanza Umbra s.p.a e neppure il sig. Zuccaro, data l'espressa restrizione della delega ad assistere alle operazioni di apertura dei plichi. Nelle società per azioni, la semplice qualità di consigliere non è sufficiente per l'attribuzione del potere di rappresentare o impegnare nei rapporti esterni la compagine sociale in assenza del conferimento espresso dei relativi poteri (in una delega ad hoc ovvero) nello statuto a uno o più componenti del consiglio di amministrazione non essendo il consiglio titolare di tale potere (Cass., sez. lav., 10 maggio 2000, n. 6013). Anche se integrato dalla facoltà di verbalizzare le relative eventuali dichiarazioni, il solo potere di assistere alle operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte non valeva certo a porre il sig. Zuccaro nella condizione di rappresentante legale della società da cui derivava l'imputabilità alla stessa degli atti relativi alle operazioni di gara.

Dei motivi di merito, precede l'esame della seconda, terza e quarta censura perché relative all'espletamento delle operazioni di gara. Le censure sono prive di fondamento e devono essere respinte.

Il periodo di poco più un mese trascorso fra la seduta dedicata all'esame delle offerte tecniche svoltasi in data 20 aprile 2011 e quella dedicata all'esame

dell'offerta economica del 26 maggio non implica violazione del principio di continuità della gara contenuto nell'art. 71, r.d. n. 827/1924, considerata la ragionevolezza del tempo decorso (Cons. St., sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9577) anche alla luce del carattere meramente tendenziale del principio di continuità della procedura in sede di gara pubblica (Cons. St., sez. V, 21 febbraio 2011, n. 1079). Il motivo va perciò disatteso.

Va poi rigettata l'ulteriore censura di nullità delle operazioni di gara per non essere state aperte le buste contenenti l'offerta tecnica in seduta pubblica sia pure al solo fine di constatare che le stesse non abbiano subito alterazioni e garantire che il materiale trovi regolarmente ingresso nella procedura di gara, come stabilito dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 28 luglio 2011, n. 13. In disparte la sanatoria recentemente contenuta nell'art. 12, d.l. n. 52/2012 nei confronti delle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data del 9 maggio 2012, di entrata in vigore del decreto legge, la censura è tardiva alla stregua del disciplinare di gara nel quale si dà esplicitamente atto che nella seduta del 28 marzo 2011 il R.U.P. avrebbe provveduto all'apertura dei plichi e alla verifica "dell'integrità delle buste: documentazione amministrativa; offerta tecnica; offerta economica ... all'apertura delle buste documentazione amministrativa". Sin dal 26 gennaio 2011, data di spedizione del disciplinare (la cui ricezione non è contestata specificamente), era perciò noto alla partecipante alla gara che nella seduta del 28 marzo 2011 non sarebbe stato dato luogo all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, come poi risultato nel relativo verbale, nel quale il sig. Giovanni Morami aveva presenziato alle operazioni nella qualità di amministratore delegato. Non essendosi tempestivamente gravata nei confronti di quanto contenuto nel disciplinare e nella seduta ma solo con il ricorso in esame, la censura deve essere considerata tardiva.

Nella memoria di costituzione dell'Azienda Sanitaria (pag. 27 dep. 5 dicembre 2011) si dà atto che il rag. Mario Ornielli coordina e dirige l'intera attività amministrativa dell'azienda ospedaliera di Foligno, giusta la deliberazione del Direttore Generale che lo ha preposto alla presidenza della Commissione di gara in assenza del dirigente presso il presidio ospedaliero di Foligno. In quanto attributario di funzioni apicali il rag. Ornielli integra il requisito previsto dall'art. 84, d.lgs. n. 163/2006 per la presidenza della commissione di gara (arg. Cons. St., sez. VI, 14 ottobre 2009, n. 6297). È conseguentemente respinto anche il quarto motivo del ricorso in esame.

L'illegittimità della *lex specialis* e dell'operato della Commissione di gara è, infine, dedotta nella prima, complessa censura. Nessuno dei cinque diversi profili è però meritevole di accoglimento.

Per quanto attiene in particolare la valutazione dell'offerta tecnica, l'Azienda sanitaria ha richiamato la relazione che le partecipanti avrebbero dovuto depositare nella busta "B" a pena di esclusione in quanto indispensabile per la valutazione e per l'assegnazione dei punteggi relativi alla qualità. Dalla relazione dovevano evincersi in modo completo ed esaustivo le caratteristiche qualitative e metodologiche dell'intera prestazione offerta in relazione alle prescrizioni contenuti nella lettera d'invito e del capitolato speciale d'oneri nonché le modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da espletarsi presso i presidi ospedalieri di Foligno – Spoleto e Dipartimento sostanze d'abuso (S.E.R.T.) – Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 dell'Umbria. Quanto alle modalità di determinazione dell'offerta più vantaggiosa, la *lex specialis* stabiliva i seguenti parametri: A) Prezzo: max 50 punti; B) Qualità: max 50 punti. Con riferimento alla qualità, i 50 punti erano ripartiti in relazione a max 25 punti per i contenuti del progetto, max. 20 punti per le modalità operative ed organizzazione del servizio e max 5 punti per le migliorie dell'organizzazione del servizio proposte dalla ditta. I punteggi sarebbero

stati assegnati tramite l'attribuzione a ciascun elemento della qualità di un coefficiente compreso fra 0 e 1 corrispondente al giudizio espresso dalla commissione alla soluzione proposta dall'impresa. Tale coefficiente doveva essere moltiplicato per il fattore ponderale previsto e la somma dei punteggi ottenuti avrebbe determinato il punteggio totale assegnato dalla Commissione ai vari elementi delle qualità. Per ciascun elemento della qualità i punteggi sarebbero stati espressi secondo una scala di valutazione comprendente quattro giudizi sintetici (ottimo - buono - sufficiente - insufficiente) ai quali corrispondevano altrettanti coefficienti numerici (1 - 0,75 - 0,50 - 0,25). Perché la partecipante potesse accedere all'apertura della busta dell'offerta economica, era prevista la soglia minima di punteggio di 30 punti sui 50 attribuibili all'offerta tecnica.

Ad avviso del Collegio, i suesposti criteri di valutazione delle offerte assicurano la trasparenza nella scelta dell'aggiudicataria secondo gli elementi valutativi predeterminati nel capitolato e appaiono sufficienti ad individuare la migliore offerta in relazione alle prestazioni che formano oggetto specifico della gara (Cons. St., V, 21 novembre 2007 n. 5911): non è pertanto ravvisabile alcun elemento di genericità e di arbitrio la cui presenza vizia l'azione della p.a. e implica l'annullamento dell'aggiudicazione (Cons. St., sez. V, 22 marzo 2010, n. 1669).

E' da disattendere che le voci riferite al parametro "qualità" siano generiche e pertanto difformi dall'art. 83 d.lgs. n. 163/2006 sotto l'aspetto della possibilità di controllare il percorso valutativo compiuto dalla commissione di gara. Il punteggio finale risulta infatti dalla sommatoria dei punteggi parziali riferiti a tre elementi (contenuti del progetto - modalità operative ed organizzazione del servizio - miglorie dell'organizzazione del servizio) da valutare ciascuno secondo quattro distinti parametri di giudizio in ordine decrescente (ottimo - buono- sufficiente - insufficiente) cui corrisponde un coefficiente numerico compreso fra 0 e 1 da

moltiplicare per il fattore ponderale (corrispondente al punteggio massimo di ciascun elemento).

Nel verbale di gara n. 1 (seduta riservata) del 20 aprile 2011 si evidenzia come l'attività della commissione sia stata espletata secondo una griglia nella quale la discrezionalità della valutazione era esplicitata con un apparato motivazionale sinteticamente espresso per ciascuno dei tre elementi al quale corrispondeva l'indicazione di uno dei quattro parametri di giudizio in precedenza indicati. Ciò stante, costituisce una petizione di principio (come tale non accoglibile) che i tre elementi di valutazione dovessero essere integrati da sub elementi o sub criteri asseritamente oggettivi (guardie giurate impiegate nel servizio / tempi d'intervento / tempi di sostituzione) per determinare se un'offerta fosse migliore di un'altra: una volta resa possibile la verifica sulle modalità di aggiudicazione della gara con la determinazione di parametri coerenti con l'oggetto dell'appalto l'amministrazione non è tenuta ad indicare ulteriori sub criteri per stabilire i punteggi da assegnare o per modulare la reciproca priorità delle offerte come si pretende nel primo aspetto di censura che va conseguentemente respinto.

Va poi rigettato l'ulteriore profilo di censura, nel quale, con particolare riferimento alle motivazioni della Commissione di gara riportate nel suddetto verbale del 20 aprile 2011, si afferma: (1 quanto ai contenuti del progetto) che la valutazione più favorevole sarebbe stata influenzata da elementi lessicali della relazione senza considerare il servizio positivamente svolto dalla ricorrente e che l'elemento organizzazione dei servizi sarebbe stato valutato due volte; (2 quanto alle modalità operative) che il giudizio espresso sarebbe stato solamente formale; (3 quanto alle proposte di miglioramento) che le proposte della ricorrente non sarebbero state valutate. A confutazione di quanto dedotto deve anzitutto essere osservato: (ad 1) che l'elemento lessicale non risulta menzionato nel giudizio della commissione, che il servizio svolto sino ad allora in esecuzione dell'appalto non poteva avere alcun

rilievo in quanto non considerato fra gli elementi di valutazione che l'organizzazione generale dei servizi è riferita alle "varie fasi di gestione dell'appalto" e non si sovrappone a quella di "ogni sede oggetto dell'appalto"; (ad 2) che la maggiore articolazione del progetto nella relazione anche sotto il profilo formale costituisce fattore premiale, data l'essenzialità della relazione stessa per l'aggiudicazione della gara; (ad 3) che è indimostrato il disconoscimento da parte della Commissione delle migliorie proposte dalla ricorrente ed è del pari indimostrato che nel qualificare ottimo il progetto della controinteressata sotto l'aspetto delle migliori proposte sia stato dato valore a servizi diversi da quelli oggetto del contratto.

Secondo la giurisprudenza amministrativa le migliorie consentite ai fini della valutabilità dell'offerta sono quelle dirette a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste e senza incidere sulla par condicio (Cons. St., sez. V, 16 giugno 2010, n. 3806). Le proposte migliorative del servizio riportate a pag. 20 della Relazione dell'aggiudicataria non risultano estranee all'oggetto della gara descritto con la modalità della vigilanza armata che comporta una serie di attività e non sono quella del piantonamento come invece intende la ricorrente nella censura in esame che va conseguentemente respinta.

E' anche infondato l'ulteriore rilievo, secondo cui il comodato d'uso previsto al punto (h) delle proposte migliorative per le apparecchiature radio bidirezionali avrebbe alterato il carattere dell'offerta introducendo elementi economici nell'offerta tecnica. È evidente la strumentalità della fornitura delle apparecchiature radio bidirezionali alla gestione degli allarmi pervenuti dagli impianti installati presso le sedi destinatarie del servizio: il comodato d'uso e la gratuità con cui tali apparecchiature sono poste a disposizione della stazione appaltante rappresenta una semplice modalità dell'offerta tecnica, priva di rilievo economico tale da

alterare la par condicio dei partecipanti, come si afferma nel profilo in esame, da disattendere.

Neanche da accogliere è il quinto ed ultimo profilo, nel quale si afferma l'illogicità della "soglia" pari a 30 punti nell'offerta tecnica per l'apertura della busta contenente quella economica: a dire della ricorrente, condizionare l'ammissione alla fase successiva ad un solo giudizio di "sufficiente" nei tre elementi di valutazione, rappresenta un aggravio difforme dai criteri di maggiore apertura della gara, propri dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'esistenza di quattro parametri di giudizio in ordine decrescente (ottimo - buono- sufficiente - insufficiente) cui corrispondeva un coefficiente numerico (compreso fra 0 e 1) valeva ad attribuire alla Commissione un congruo margine di discrezionalità nell'individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa e la richiesta da parte della stazione appaltante di una soglia superiore al giudizio di "sufficiente" quantomeno in due dei tre elementi di valutazione delle offerte è sicuramente finalizzato a far ottenere all'amministrazione un servizio più soddisfacente e proporzionato alla remunerazione impiegata.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto anche se le spese del giudizio devono essere compensate in ragione di talune incertezze circa l'apertura delle buste da parte della commissione di gara.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente, Estensore

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)